



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Ministra
Prof.ssa Maria Cristina Messa
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

e p.c. Prof. Giuseppe Recinto
Capo di Gabinetto MUR
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Dott.ssa Maria Letizia Melina
Segretario Generale MUR
sg.segreteria@mur.gov.it

Dott.ssa Marcella Gargano
Direttrice Generale MUR
dgfis@postacert.istruzione.it

SEDE

OGGETTO: parere sullo schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) per l'anno 2022.

Adunanza del 26 maggio 2022

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Ministro del 12/05/2022, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2022;

Visto lo schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2022 come sopra individuato;

Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021 relativo al "Costo standard per studente in corso 2021-2023";

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 relativo al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

Vista la legge 30 dicembre 2021 n.234 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Visto il parere CUN del 30 novembre 2021 sullo schema di decreto riguardante i criteri di riparto del suddetto Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022;

Vista la legge del 29 dicembre 2021 n. 233 di conversione del D.L. n. 152/2021 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

Visto il decreto ministeriale n. 289 del 25/03/2021 relativo alle "Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

Visto il proprio parere del 28/07/2021 sullo schema di decreto riguardante i criteri di riparto del FFO 2021;

Sentiti i Relatori;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio osserva preliminarmente come lo schema rifletta, con alcune variazioni legate in particolare ai provvedimenti emanati con l'ultima legge di Bilancio, la struttura dei decreti relativi ai FFO dell'ultimo triennio. Si rileva un incremento dell'importo complessivo e del numero dei finanziamenti per interventi specifici, in particolare all'art. 10 dello schema di decreto che, vincolando il FFO a utilizzi particolari, irrigidisce la gestione delle risorse da parte degli atenei. Al contrario, il sistema pubblico ha urgente bisogno di maggiori finanziamenti non vincolati, sia per far fronte a costi incompressibili, sia per un più puntuale rispetto del principio di autonomia degli atenei, preconditione per una efficiente azione mirante anche al conseguimento degli obiettivi indicati nel PNRR.

Nel merito, si formulano di seguito alcune osservazioni generali, seguite da osservazioni puntuali sui singoli articoli dello schema di decreto.

Osservazioni generali

Nell'ultimo quinquennio il FFO è stato oggetto di costanti incrementi: fra il 2016 e il 2021 la crescita complessiva è stata di circa il 21%. Per il 2022 l'aumento prospettato rispetto all'anno precedente è del 3,25%, pari a circa 272 milioni di euro, con una dinamica tuttavia in rallentamento rispetto al 2021 (in cui si era registrato un +7,2%).

Il Consiglio apprezza come negli ultimi anni sia stata invertita la tendenza al sottofinanziamento del sistema dell'istruzione superiore. Tuttavia, si osserva che le risorse destinate a università e ricerca, oggi disponibili, restano strutturalmente inferiori alla media europea e non appaiono sufficienti a garantire la copertura delle esigenze economico-finanziarie del sistema universitario. Ciò rischia di compromettere l'efficiente funzionamento ed il rafforzamento del ruolo strategico dell'università e della ricerca, anche nell'ottica degli



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

obiettivi fissati dal PNRR. Per questa ragione il CUN rinnova il suo richiamo affinché si individuino con urgenza finanziamenti aggiuntivi per il rilancio del sistema universitario.

Il Consiglio rileva altresì come l'incremento del finanziamento totale sia quasi interamente dedicato a numerosi interventi vincolati (dipartimenti di eccellenza, piani straordinari di reclutamento, borse di dottorato, programmazione triennale e compensazioni per *no tax area*), mentre la somma di "*quota base, premiale e perequativa*", tolto il consolidamento ormai concluso dei piani straordinari, di cui all'art. 2, è pressoché sovrapponibile all'importo del 2016, con un avanzamento del solo 1,7% rispetto al FFO del 2021.

Come già richiamato in numerose occasioni dal CUN, permane nel FFO l'insufficienza del finanziamento relativo all'adeguamento biennale delle retribuzioni a seguito della valutazione periodica. Soltanto a partire dalle assegnazioni del biennio 2020-2021 sono stati individuati finanziamenti aggiuntivi ma parziali (rispettivamente di 80 e 120 milioni) per sostenere gli oneri legati agli aumenti retributivi. Tali risorse, pari nell'attuale schema di riparto del FFO a 150 milioni, restano ancora ampiamente insufficienti, anche alla luce dei numerosi piani straordinari di reclutamento già in essere, di quelli programmati nel presente schema del FFO (art. 10, c.1, lett. r) e di quelli previsti a partire dal 2023, secondo quanto stabilito nella legge 234 del 30 dicembre 2021 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. In assenza di un finanziamento dedicato a questo scopo, stabile e progressivo per coprire gli incrementi di spesa determinati dal passaggio da RTDB a professore associato, la crescita programmata dei reclutamenti e degli avanzamenti di carriera rischia di configurarsi come un obiettivo non sostenibile da un punto di vista economico-finanziario poiché solo lo stipendio da RTDB è consolidato in bilancio. Tale evoluzione dei costi incontra, peraltro, l'ulteriore vincolo della disciplina del fabbisogno finanziario, che risulta particolarmente restrittiva per la spesa corrente degli atenei pubblici, come già evidenziato in precedenti documenti del CUN.

Per il potenziamento della ricerca, il CUN apprezza la conferma dell'incremento di risorse (+100 milioni), già indicate nella precedente legge di Bilancio, destinate al sostegno della ricerca libera e di base svolta dagli atenei (art 10, c. 1, lett. q), che accoglie parte delle sollecitazioni di questo Consiglio già espresse nel parere sul FFO 2021.

Nel dettaglio delle voci si rileva:

- un aumento significativo dell'incidenza del "costo standard" sul FFO complessivo (dal 14% del 2014 al 23% del 2022, equivalente al 30% del fondo senza interventi specifici) a fronte di un sistema di calcolo i cui effetti di redistribuzione delle risorse, al netto della perequazione, sono particolarmente importanti;
- una percentuale crescente del fondo è destinata al finanziamento dei cosiddetti "interventi specifici", a utilizzo vincolato per gli atenei, che ormai pesano per il 22,6% del FFO (contro l'8,6% nel 2014);



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

- un costante incremento della “quota premiale” (dal 17,3% del 2014 al 27% del 2022), a scapito della quota base (dal 72,5% del 2014 al 48,6% del 2022).

Il CUN osserva e valuta negativamente che la sua richiesta di considerare la quota premiale come componente aggiuntiva non sia stata accolta. La crescita di questa voce avviene a scapito del FFO libero. Si ribadisce pertanto la raccomandazione che, per non incidere negativamente sulla funzionalità degli atenei e non penalizzare oltremodo le Università più svantaggiate, la quota premiale costituisca un reale incremento delle risorse disponibili.

Con riferimento all'intervento perequativo (150 milioni), il CUN valuta negativamente la diminuzione dell'importo di 25 milioni rispetto a quanto erogato annualmente nel triennio 2019-2021 (175 milioni), che riduce la quota di salvaguardia rispetto al FFO 2021 del 16,6%. Inoltre, nell'attuale proposta di ripartizione per l'intervento perequativo la condizione di garanzia è modificata rispetto al 2021, stabilendo che l'importo è destinato a ricondurre l'entità del FFO di ogni università entro l'intervallo da 0% a +6% rispetto all'assegnazione del FFO 2021. Con tale clausola gli atenei evitano, da una parte, l'eventuale diminuzione nell'assegnazione di quota base, premiale e perequativa rispetto all'anno precedente, ma guadagnano, dall'altra, un possibile incremento massimo del 6%. Questo Consiglio, in linea con i suoi precedenti pareri, esprime forte perplessità per la proposta di ampliare di ulteriori due punti percentuali l'intervallo rispetto a quanto fissato nel 2021 in quanto tale meccanismo rischia di ampliare ulteriormente i divari tra gli atenei. Sottolinea inoltre l'esigenza che le risorse destinate alla perequazione tornino almeno ai livelli del 2016 (195 milioni) per assicurare maggiore equità distributiva.

Osservazioni sui singoli articoli

Art. 1 – Assegnazioni per obbligazioni assunte per interventi specifici

In merito agli stanziamenti dedicati agli accordi di programma, il CUN, pur valutando con favore gli interventi di incentivo o di riequilibrio posti in essere dal Ministero nei confronti di realtà territoriali e universitarie che meritano politiche differenziate, chiede che le informazioni su tali interventi siano rese note attraverso un'anagrafe pubblica.

Art. 2 – Interventi quota base FFO

Il CUN nel rilevare che il *peso del costo standard* su quota base aumenta di ulteriori due punti percentuali annui (dal 46,6% al 48,7%), sottolinea i potenziali effetti distorsivi a livello territoriale del sistema di distribuzione delle risorse, soltanto parzialmente calmierato dalla perequazione prevista. Gli effetti cumulati di interventi normativi susseguitisi nel tempo contribuiscono a determinare una dinamica non prevedibile di questa voce di finanziamento. Precisamente, questo Consiglio osserva che alla luce dei nuovi standard minimi di docenza necessari per l'accreditamento iniziale, di cui al DM n.1154 del 14 ottobre 2021, il costo standard è stato ridimensionato con una conseguente diminuzione dell'indice di costo (allegato 2). Tuttavia, il peso reale del costo standard nell'attuale modello di assegnazione resta notevolmente più alto di quanto dichiarato, poiché alla determinazione della quota



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

storica concorre anche il costo standard di ciascun anno precedente. A ciò si aggiunge l'aggravante che il modello del costo standard considera solo gli studenti regolari, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, e ciò ha un impatto notevole in particolare sugli atenei dove la componente degli studenti non regolari oltre il primo anno è, per ragioni storiche e di contesto, più radicata.

Art. 3 – Assegnazioni destinate alle finalità premiali

Questo Consiglio rileva che la quota premiale è ormai al livello massimo di incidenza consentito dalla normativa vigente (30%). Le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università 2021-2023, approvate con D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, e l'utilizzo dei risultati sulla qualità della ricerca VQR 2015-2019 elaborati dall'ANVUR, in ottemperanza del D.M. 29 novembre 2019, n. 1110, modificato con il D.M. 11 agosto 2020, n. 444, determinano la revisione effettuata degli indicatori adottati fino al 2021 per il calcolo della premialità. Tuttavia, il CUN invita il Ministero a monitorare con attenzione gli effetti della nuova metodologia di calcolo della premialità introdotta con la programmazione triennale 2021-2023, che dal 2022 opera come segue: la percentuale del 60% della quota premiale della "ricerca" è ripartita sulla base dei risultati della VQR 2015-2019; la percentuale del 20% è ripartita sulla base dell'indicatore calcolato dall'ANVUR relativo al profilo di qualità delle "politiche di reclutamento" emerso dalla VQR 2015-2019; e il restante 20% della premialità complessiva è ripartito tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento agli obiettivi scelti dagli atenei per la "riduzione dei divari". In particolare, il CUN ha già rilevato nel suo parere del 25 febbraio 2021, una specifica criticità nella disciplina della "riduzione dei divari", sottolineando come sia necessario affidare alle singole Università la scelta di obiettivi e azioni.

In continuità con quanto già osservato nei pareri sul FFO degli ultimi anni, si richiama l'attenzione sul fatto che l'indicatore IRAS2 dell'allegato 1 presenta un metodo di calcolo che tende a penalizzare gli atenei che nell'ultimo triennio hanno reclutato nuovo personale docente e ricercatori in modo limitato per mera mancanza di risorse. Inoltre, si ribadisce come i reclutati dell'ultimo triennio ancora in corso (in larga parte RTD) spesso non siano associabili ad uno specifico esito nella VQR 2015-2019, penalizzando quegli atenei che hanno effettuato un reclutamento virtuoso di personale non in precedenza in servizio presso Università o enti di ricerca italiani.

Art. 4 – Intervento perequativo FFO

Il CUN sottolinea la necessità che siano aumentate le risorse complessivamente destinate alla perequazione (per il 2022 pari a soli 150 milioni), riportandole perlomeno ai livelli del 2021 (175 milioni) e auspicabilmente a quello del 2016 (195 milioni). Nel merito dell'intervento perequativo si osserva quanto segue:

- appaiono sostanzialmente condivisibili le finalità A e C di cui all'allegato 2;
- circa la finalità B questo Consiglio richiede, in coerenza con i propri pareri precedenti, di mantenere ogni Università entro l'intervallo di salvaguardia da 0% a +4% rispetto all'assegnazione del FFO dell'anno precedente, esclusi gli interventi specifici (allegato 2). Una



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

maggiore attenzione alla perequazione consentirebbe agli atenei di adeguarsi più gradualmente alle incognite legate alle crescenti incidenze del costo standard per studente e della quota premiale e, più in generale, agli effetti degli incrementi stipendiali obbligatori. Si auspica, quindi, che sia dedicato alla perequazione il massimo di risorse previste dallo schema di decreto sulla programmazione triennale 2021-2023.

Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette e di docenti esterni all'ateneo

Si apprezza la stabilizzazione delle risorse destinate alla mobilità di docenti e ricercatori (20 milioni) rispetto a quanto stanziato nel biennio 2019-2020 (17 milioni) e l'uso esclusivo, in regime di cofinanziamento al 50% della chiamata diretta di professori e ricercatori di cui dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Questo Consiglio ricorda tuttavia che a decorrere dal 2022 il fondo unico è destinato anche a incentivare a titolo di cofinanziamento le chiamate dirette di cui all'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e alle sue successive modificazioni disciplinate dall'art. 26 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. In tale prospettiva, si rimarca che le procedure di chiamata diretta restano oggetto di una normativa lacunosa che richiede un intervento urgente da parte del Ministero per renderla più puntuale ed efficace. Si rinnova, perciò, la richiesta che sia resa pubblica un'anagrafe della distribuzione a livello nazionale fra le varie tipologie degli incentivi per chiamate dirette e di docenti esterni agli atenei negli ultimi tre anni, al fine di valutare gli esiti complessivi della previsione normativa in esame.

Si sottolinea, infine, in continuità con i precedenti pareri del CUN, come già dal 2019 siano stati espunti dall'art. 5 i cofinanziamenti per trasferimenti di RTI e per i reclutamenti di RTDb non già in servizio presso l'ateneo chiamante. Pur constatando con favore l'inserimento di una premialità per il reclutamento di RTDb non già in servizio presso l'ateneo chiamante all'interno delle politiche di reclutamento nella programmazione triennale, si chiede di recuperare anche i cofinanziamenti per trasferimenti di RTI.

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

Si apprezza la stabilizzazione dello stanziamento di risorse rispetto al 2021 (8,5 milioni) che conferma l'incremento registrato lo scorso anno rispetto al 2020 (+1,5 milioni).

Art. 7 – Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR

Come già rilevato lo scorso anno, il CUN prende atto (allegato 3) che larga parte delle risorse previste sono destinate ai consorzi Cineca e Almalaurea (13,770 milioni). È invece confermata l'esigua cifra degli scorsi anni (2 milioni) destinata ai consorzi interuniversitari che hanno partecipato alla VQR 2015-2019 secondo le modalità previste nell'allegato 3. Si ribadisce come un maggiore finanziamento della rete GARR e dei Consorzi interuniversitari di Ricerca che partecipano a progetti competitivi sia necessario per offrire un'adeguata risposta alle esigenze didattiche e di ricerca degli atenei.

Art. 9 – Interventi a favore degli studenti



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Si registra rispetto al 2021 un decremento netto di circa 105 milioni. Da una parte, emerge la riduzione di circa 66 milioni causata dall'interruzione dei finanziamenti straordinari per le proroghe a favore dei dottorandi di ricerca legate all'emergenza pandemica; dall'altra un aumento del finanziamento per le Borse *post lauream* di 15 milioni, rispetto alle dotazioni ordinarie dell'ultimo triennio. Il CUN apprezza quest'ultima positiva evoluzione. Tuttavia, come già evidenziato in passato, si rileva la necessità di intervenire sul finanziamento complessivo dedicato al dottorato di ricerca incrementandone lo stanziamento strutturale per compensare gli atenei del maggior costo delle borse, in vigore dal 1° gennaio 2018, che trova solo una parziale copertura nel FFO, con conseguenti maggiori oneri a carico dei bilanci dei singoli atenei ormai da quattro anni.

Non appare inoltre condivisibile il completo azzeramento del finanziamento straordinario (40 milioni) stanziato dal D.L. 73/2021 per favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento secondo i criteri previsti con il decreto ministeriale 30 giugno 2021 (prot. n. 752). Si valuta positivamente il mantenimento nel FFO dei fondi dedicati alla platea degli studenti con disabilità o con DSA destinatari di risorse dedicate (8 milioni), con ripartizione tra gli atenei secondo le rispettive quote indicate nell'allegato 5.

Si apprezza lo stanziamento, seppur limitato, di 2 milioni al fine di sostenere gli studenti, con difficoltà economiche, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti.

Per ciò che riguarda la compensazione del minor gettito da contribuzione studentesca, il CUN apprezza la stabilizzazione delle risorse destinate agli interventi a favore degli studenti, rispetto al 2021, per quanto attiene il consolidamento della *no tax area*. Si condivide tale decisione, ma si chiede un impegno ad ampliare la *no tax area* e a definire tempistiche che consentano una corretta programmazione agli atenei all'interno dei propri manifesti o regolamenti.

Sempre per quanto attiene il dottorato di ricerca, il CUN ritiene che i criteri di ripartizione proposti in allegato 4 non siano idonei per una equilibrata valutazione della premialità. Ciò per due ragioni. Da una parte, appare limitativo l'impiego del solo indicatore 1, di natura prettamente quantitativa, della soglia minima ASN per valutare la qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti. Il Consiglio chiede di quantificare tale componente della premialità utilizzando tutti e tre gli indicatori già previsti dalla ASN. Dall'altra, non appare congrua l'introduzione del nuovo indicatore IRAS 3 con cui si intende valutare la qualità della ricerca svolta dai dottori di ricerca che al 1° novembre 2019 erano afferenti a una delle istituzioni partecipanti alla VQR 2015-2019, e che avevano conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2012-2016. Il CUN esprime perplessità per questa articolazione che non attribuisce i prodotti della ricerca alla sede presso la quale è stato conseguito il titolo di dottorato, ma alla sede dove i dottori di ricerca sono stati reclutati. Tale assegnazione non valorizza difatti l'istituzione dove si è formato il dottore di ricerca e rischia di penalizzare quegli atenei che per mancata disponibilità di risorse non hanno potuto procedere ad un



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

adeguato reclutamento nel periodo in oggetto. Il Consiglio invita perciò il Ministero a rivalutare tale criterio alla luce delle precedenti osservazioni.

Si apprezza invece la scelta di escludere il numero di borse per dottorati innovativi dai criteri "Grado di internazionalizzazione del dottorato" e "Grado di collaborazione con il sistema delle imprese" in quanto non coerenti con gli obiettivi specifici dell'indicatore (allegato 4). Si apprezza infine l'accoglimento della richiesta del CUN, già espressa lo scorso anno, di limitare la percentuale di decremento massimo al 2% rispetto all'anno precedente.

Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative

A seguito dell'applicazione di alcune disposizioni normative in tema di Università e formazione superiore contenute in particolare nelle ultime leggi di bilancio dello Stato e nei numerosi decreti-legge che hanno caratterizzato l'emergenza pandemica, sono stati inseriti in questo articolo molteplici interventi vincolati a iniziative specifiche che rappresentano la motivazione principale dell'incremento di circa il 22,5% del FFO complessivo nel sessennio 2016-2022, con aumento nel 2022 di circa 260 milioni. Si rileva come l'art. 10 presenti oggi una moltitudine di interventi, talvolta con iniziative di modesta entità, che non aiutano la corretta programmazione degli atenei e che rappresentano finanziamenti perlopiù vincolati, mentre il sistema universitario avrebbe urgente bisogno di un rifinanziamento di risorse libere.

Più nel dettaglio, rispetto al 2021, i principali incrementi sono rappresentati da:

- i finanziamenti per sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (30 milioni), secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84) e con il decreto ministeriale 28 aprile 2021 (prot. n. 561);
- la promozione dell'attività di ricerca libera e di base degli atenei (+100 milioni) che tuttavia nello *schema* di decreto sulla programmazione triennale 2021-2023 doveva essere assegnata per il 70% in quota base e che dopo la pubblicazione del decreto definitivo è completamente confluita negli interventi specifici;
- il sostegno economico al passaggio al regime degli scatti biennali da parte della docenza universitaria (+30 milioni rispetto al 2021, per un totale di 150 milioni) che tuttavia appare insufficiente rispetto ai maggiori oneri che gli atenei dovranno sostenere;
- la quota dell'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (75 milioni) al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario, secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale;
- il finanziamento (50 milioni) per le finalità di cui all'art. 1, c. 297, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione (allegato 6). Su questo specifico punto, il CUN ritiene, anche alla luce della relazione illustrativa della legge di Bilancio 2022, che la valorizzazione del personale TAB non sia raggiungibile con risorse ripartite tra gli atenei in proporzione al peso della quota premiale,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

ma piuttosto utilizzando criteri riconducibili alla valorizzazione del personale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Circa i dipartimenti di eccellenza, il CUN ribadisce con forza le critiche espresse in passato, in particolare nelle osservazioni del 14/11/2016 nonché nel documento di analisi e proposte del 02/05/2017. Si ribadisce altresì l'insufficienza delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede perfezionati dalle Università statali italiane e volte a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, da parte degli ex lettori di lingua straniera.

Con riferimento al continuo e pur necessario ricorso a piani straordinari per sopperire al depauperamento di risorse umane dell'ultimo decennio, il CUN ricorda ancora una volta la necessità di finanziare anche con risorse aggiuntive il sistema universitario nel rispetto dell'autonomia degli atenei.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

nel ribadire l'insufficienza delle risorse pubbliche destinate alla gestione del sistema universitario e nel chiedere il recepimento delle osservazioni qui formulate, in particolare sugli artt. 2, 3, 4, 9 e 10, esprime un parere complessivamente favorevole sui criteri per il riparto del FFO.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)